

Accertamenti. Nelle dichiarazioni di quest'anno benefici in caso di fedeltà dei dati dichiarati, congruità dei ricavi e coerenza

Studi di settore con premialità

Vantaggi su controlli, decadenza e determinazione sintetica del reddito

Sergio Pellegrino
Giovanni Valcarengi

Fedeltà dei dati indicati, congruità dei ricavi e coerenza degli indici: sono queste le tre caratteristiche che, se contemporaneamente presenti in relazione agli studi di settore del periodo 2011, consentono al contribuente non solo di aggiudicarsi una posizione di tranquillità, ma anche di godere di un regime premiale.

Il concetto è chiaro: da un lato, verrà premiato chi si trova in linea con il responso di Gerico; dall'altro, eventuali anomalie faranno scattare modalità accertative ritenute più efficaci. Quindi, gli studi di settore divengono sempre più strumenti di segnalazione di rischio fiscale, piuttosto che di ricostruzione dei ricavi o compensi. La novità del 2011 è

LA CONTROPARTITA

In caso di anomalie rispetto al responso di «Gerico» sono previste modalità di verifica più efficaci

l'esistenza di un beneficio premiale per coloro che, anzitutto, indicano correttamente i dati nel modello degli studi di settore; non si creda che ciò sia una cosa semplice, specialmente se la pretesa dell'Agenzia verrà estesa, oltre che alle variabili contabili, anche a quelle descrittive dell'attività.

Se i dati sono "fedeli", va poi verificata la posizione di congruità; la stessa può essere raggiunta anche per libera scelta del contribuente, posto che si tratta in modo eguale il congruo naturale e il congruo per effetto di adeguamento in dichiarazione.

L'ultimo degli ingredienti che completa la formula è la coerenza rispetto a tutti gli indicatori contenuti nel modello di approvazione dello studio; in tal senso, bisogna capire se ci si riferisce ai soli indicatori di normalità economica (parametro automaticamente verificato per chi è congruo), o come si crede, sia necessaria anche una coerenza con gli indici veri e propri, quelli che, per usare il gergo di Gerico, non influiscono sul risultato di congruità. In

tal caso, la coerenza c'è o non c'è, non potendo raggiungersi per effetto di adeguamento.

Se questa dovesse essere la scelta delle Entrate, non saranno molti che potranno godere dei benefici concessi: impossibilità di effettuazione di qualsiasi accertamento analitico induttivo (posto che lo studio costituisce presunzione di favore per il contribuente), accorciamento di un anno dei termini per l'accertamento (salvo il caso di contestazione di reati penali che comportano il raddoppio dei termini) e ampliamento della franchigia da superare per l'esperimento di accertamento sintetico, che passa da un terzo ad un quinto del reddito dichiarato. L'accorciamento dei termini vale per evitare contestazioni di tipo analitico (ad esempio, errata deduzione di costi, errori sulla competenza, mancata estrazione puntuale di componenti positivi, ecc.), oppure accertamenti induttivi; vi sarà da chiarire se l'effetto premierà l'intera posizione reddituale del soggetto, oppure solo il reddito di impresa o di lavoro autonomo, ove potesse ipotizzarsi un bizzarro "frazionamento" dei termini di perenzione. L'ampliamento della franchigia sull'accertamento sintetico vale a ricordare che saranno comunque ammessi accertamenti fondati sul tenore di vita del contribuente, anche se congruo.

Ma ciò che più pare importante, è verificare le conseguenze per chi non raggiunge la posizione che consente di beneficiare del premio. Oltre alla programmazione di una specifica attività di accertamento, i non congrui ma coerenti saranno scandagliati verificando anche le risultanze dei conti e dei rapporti finanziari alla ricerca di andamenti anomali che rafforzino il risultato di Gerico, mentre per i non congrui e non coerenti scatterà un accertamento di tipo finanziario, come a dire che l'evidente anomalia fa scattare forme di indagine più "pungenti". In conclusione, sembra che il vero stimolo ad assumere comportamenti fiscalmente corretti sia la volontà di sfuggire agli accertamenti, piuttosto che il premio messo in palio dal legislatore.

Onori e oneri

Incidenza dei criteri di fedeltà dei dati indicati, congruità dei ricavi e coerenza degli indici su premi a favore e accertamenti a carico dei contribuenti titolari di partita Iva

| FEDELTA' CONGRUITA COERENZA | NORME PREMIALI | POSSIBILI ACCERTAMENTI |
|-----------------------------|----------------|--|
| SI SI SI | Nessuna | L'agenzia delle Entrate e la Guardia di finanza destinano parte della capacità operativa alla effettuazione di specifici piani di controllo, basati su specifiche analisi del rischio di evasione che tengano anche conto delle informazioni relative alle movimentazioni finanziarie. La non coerenza, inoltre, potrebbe determinare l'inserimento in specifiche liste di controllo, con verifiche da effettuarsi con metodologie diverse dall'applicazione dello studio. La congruità rispetto allo studio determina, comunque, una presunzione semplice a favore del contribuente |
| SI SI NO | Nessuna | L'agenzia delle Entrate e la Guardia di finanza destinano parte della capacità operativa alla effettuazione di specifici piani di controllo, basati su specifiche analisi del rischio di evasione che tengano anche conto delle informazioni relative alle movimentazioni finanziarie. È sempre richiesto il preventivo contraddittorio. La non congruità rispetto allo studio, da sola, non può costituire unica motivazione per l'emissione di un avviso di accertamento |
| SI NO NO | Nessuna | L'agenzia delle Entrate e la Guardia di finanza destinano parte della capacità operativa alla effettuazione di specifici piani di controllo, basati su specifiche analisi del rischio di evasione che tengano anche conto delle informazioni relative alle movimentazioni finanziarie. Nei confronti dei contribuenti non congrui e non coerenti, i controlli sono svolti prioritariamente con l'utilizzo delle indagini bancarie |
| SI NO NO | Nessuna | L'agenzia delle Entrate e la Guardia di finanza destinano parte della capacità operativa alla effettuazione di specifici piani di controllo, basati su specifiche analisi del rischio di evasione che tengano anche conto delle informazioni relative alle movimentazioni finanziarie. È possibile l'esperimento dell'accertamento induttivo laddove dalla infedele compilazione dei modelli emerga una differenza superiore al 15%, o comunque a 50.000 euro, tra i ricavi o compensi stimati applicando gli studi di settore sulla base dei dati corretti e quelli stimati sulla base dei dati indicati in dichiarazione |
| NO SI SI | Nessuna | L'agenzia delle Entrate e la Guardia di finanza destinano parte della capacità operativa alla effettuazione di specifici piani di controllo, basati su specifiche analisi del rischio di evasione che tengano anche conto delle informazioni relative alle movimentazioni finanziarie. Nei confronti dei contribuenti non congrui e non coerenti, i controlli sono svolti prioritariamente con l'utilizzo delle indagini bancarie |
| NO SI NO | Nessuna | L'agenzia delle Entrate e la Guardia di finanza destinano parte della capacità operativa alla effettuazione di specifici piani di controllo, basati su specifiche analisi del rischio di evasione che tengano anche conto delle informazioni relative alle movimentazioni finanziarie. È possibile l'esperimento dell'accertamento induttivo laddove dalla infedele compilazione dei modelli emerga una differenza superiore al 15%, o comunque a 50.000 euro, tra i ricavi o compensi stimati applicando gli studi di settore sulla base dei dati corretti e quelli stimati sulla base dei dati indicati in dichiarazione |
| NO NO NO | Nessuna | L'agenzia delle Entrate e la Guardia di finanza destinano parte della capacità operativa alla effettuazione di specifici piani di controllo, basati su specifiche analisi del rischio di evasione che tengano anche conto delle informazioni relative alle movimentazioni finanziarie. Nei confronti dei contribuenti non congrui e non coerenti, i controlli sono svolti prioritariamente con l'utilizzo delle indagini bancarie |
| NO NO SI | Nessuna | L'agenzia delle Entrate e la Guardia di finanza destinano parte della capacità operativa alla effettuazione di specifici piani di controllo, basati su specifiche analisi del rischio di evasione che tengano anche conto delle informazioni relative alle movimentazioni finanziarie. Nei confronti dei contribuenti non congrui e non coerenti, i controlli sono svolti prioritariamente con l'utilizzo delle indagini bancarie |

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Corte costituzionale. Anche quando è stato presentato ricorso in Cassazione

Sospensione per le sentenze fiscali

Giovanni Negri
MILANO

La sentenza tributaria può essere sospesa. Anche quando, dopo l'appello, è stato presentato ricorso in Cassazione. Lo conferma la Corte costituzionale con la sentenza n. 109 scritta da Franco Gallo, depositata ieri. A sollevare la questione era stata la commissione regionale della Lombardia. Ma per la Consulta è possibile una lettura della norma contestata (l'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 546/92) in linea con la Costituzione. La Consulta ricorda che la Cassazione si è espressa per la possibilità di un'applicazione dell'articolo 373 del Codice di procedura civile sulla so-

sensione dell'esecuzione della sentenza, anche di appello, in campo tributario. In particolare, la Cassazione, con la sentenza n. 2845 del 2012, nel richiamare un precedente della stessa Consulta (sentenza n. 217 del 2010), ha pronunciato questo principio di diritto: «Al ricorso per Cassazione avverso una sentenza delle commissioni tributarie regionali si applica la disposizione di cui all'articolo 373 Codice di procedura civile, comma 1, secondo periodo, giusta la quale il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata può, su istanza di parte e qualora dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, disporre con ordinanza non

impugnabile che l'esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione».

Inoltre, la sentenza n. 217 del 2010 ha prospettato una "possibile interpretazione" articolata su una serie di passaggi: ■ il contenuto normativo dell'articolo 337 del Codice di procedura civile (inapplicabile al processo tributario, per l'espresso disposto della norma censurata) è costituito da una regola («l'esecuzione della sentenza non è sospesa per effetto dell'impugnazione di essa») e da una eccezione, quella dell'articolo 373;

■ l'articolo 373 è costituito anch'esso, al primo comma, da una regola (primo periodo: «Il

Le indicazioni

1 | IL CASO
Alla Corte costituzionale era stato sottoposta la questione di legittimità sulla norma che impedirebbe la sospensione dell'esecuzione delle sentenze fiscali dopo ricorso in Cassazione

2 | LA SOLUZIONE
Per la Corte costituzionale però è comunque possibile applicare il Codice di procedura civile stabilendo il blocco dell'esecuzione in caso di potenziale danno

ricorso per cassazione non soppesando l'esecuzione della sentenza») e da un'eccezione (secondo periodo: «Tuttavia il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata può, su istanza di parte e qualora dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa»); ■ l'inapplicabilità al processo tributario della regola, sostanzialmente identica, contenuta nell'articolo 337 del Codice di procedura civile e nel primo periodo del primo comma dell'articolo 373 dello stesso Codice, non comporta necessariamente l'inapplicabilità al processo tributario anche delle eccezioni alla regola e, quindi, non esclude di per sé la spendibilità dell'esecuzione della sentenza di appello impugnata per Cassazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Agenzia delle Entrate. Possibile chiedere le agevolazioni del «de cuius»

Bonus prima casa ereditabile

Angelo Busani

L'agevolazione "prima casa" può essere richiesta anche dall'eredità "per conto" del contribuente defunto: è quanto ammesso dall'agenzia delle Entrate nella Risoluzione 40/E del 26 aprile 2012.

Il caso esaminato (si tratta di una risposta a un interpello) è quello di due coniugi (proprietari di un immobile in ragione del 50% ciascuno) deceduti a pochissimo tempo di distanza l'uno dall'altro. Il figlio di questi coniugi si è dunque trovato a presentare due dichiarazioni di successione: la prima per la morte del padre (nella quale erano eredi la ve-

dova e il figlio) e la seconda per la morte della madre (con il figlio unico erede).

Ebbene, la questione era se il figlio, nella successione del padre (presentata quando anche la madre era nel frattempo già deceduta), avesse potuto domandare "per conto" della madre, l'agevolazione "prima casa", finalizzata, come noto, ad

L'INDICAZIONE

Lo sconto può essere riconosciuto all'eredità a condizione che vi fossero i requisiti all'apertura della successione

abbattere, alla misura fissa, le imposte ipotecaria e catastale (articolo 69, comma 3, legge 21 novembre 2000, numero 342).

La risposta del fisco è stata dunque positiva: l'agevolazione può essere riconosciuta anche in relazione al trasferimento di casa di abitazione a favore di un erede deceduto prima della presentazione della dichiarazione di successione, a condizione che, in capo a tale soggetto, sussistano, alla data di apertura della successione, i requisiti previsti per fruire del regime di favore.

Per avvalersi del beneficio fiscale, il contribuente deve infatti rendere la dichiarazione pre-

vista dalla legge quale presupposto per l'ottenimento dell'agevolazione: in sintesi, l'attestazione di non avere altra abitazione in proprietà nel medesimo Comune, di non avere proprietà abitative acquistate nell'intero territorio nazionale con l'agevolazione "prima casa" e di voler trasferire la residenza nel Comune dove si trova la casa ereditata (se il contribuente già non abbia la residenza in tale Comune).

Nei casi come quello esaminato dalla Risoluzione n. 40/E, tale dichiarazione deve evidentemente essere resa, dall'eredità superstita (il figlio) per conto dell'eredità deceduta (la madre). Il figlio infatti, per quanto attiene alla successione del padre, si pone, rispetto alla madre, quale "chiamato successivo" all'eredità, ai sensi dell'articolo 479 del

codice civile; in quanto tale, egli acquista la legittimazione a produrre la dichiarazione di successione per conto del primo chiamato all'eredità (la madre), la quale è deceduta senza aver potuto accettare l'eredità e presentare la dichiarazione di successione.

Ne segue che, a mezzo di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del Dpr 445/2000 (e cioè una dichiarazione del chiamato all'eredità concernente stati, qualità personali e fatti di cui egli abbia diretta conoscenza) il contribuente in questione può attestare l'esistenza delle condizioni che la legge richiede per far valere il diritto alle agevolazioni "prima casa" in sede di successione ereditaria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Professionisti. Il caso Consip

Registro revisori: si mobilitano i commercialisti

Giorgio Costa
MILANO

«Valuteremo le richieste che ci verranno dal ministero dell'Economia e accetteremo solo quelle legittime». È incredulo Claudio Siciliotti, presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; e soprattutto stupito dall'annuncio di un provvedimento che ancora non è stato ufficialmente reso noto e che solo il presidente dell'associazione sindacale dei revisori, Virgilio Baresi, dice di avere sotto mano, dopo aver da anni richiesto un organismo super partes. Di ufficiale, a oggi, c'è solo la lettera inviata al Consiglio nazionale dal Ragioniere generale dello Stato, Mario Canzio, che chiede un incontro con i professionisti per gestire la «presa in carico» del registro revisori, mentre già sarebbe stato registrato dalla Corte dei conti il decreto che affida la gestione del registro stesso alla Consip (che si occupa di servizi informatici e approvvigionamenti della Pa) dopo che per sette anni è stato in mano ai dottori commercialisti. Ma soprattutto Siciliotti è deciso a vendere cara la pelle per una questione di principio: «Il registro, a detta di tutti, funzionava alla perfezione e soprattutto dava certezza e trasparenza ad un mondo in cui, prima, le nomine risultavano solo da Gazzette ufficiali e che erano di fatto difficili, se non impossibili, da conoscere

da parte dei cittadini», spiega Siciliotti. Così le strade che i dottori commercialisti potrebbero seguire sono due. Da un lato far leva sul fatto che le disposizioni del Dlgs 39/2010 - quello che detta nuove norme in materia di revisione legale - non sono ancora state attuate e dall'altro che il registro dei revisori è in mano a una società unipersonale del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, una società privata che non è detto debba regalare ciò che possiede (di fatto il software che gestisce i nomi in archivio, cioè 1149.357 professionisti iscritti, per la stragrande maggioranza commercialisti). «La verità è che noi - spiega Siciliotti - ogni anno di gestione incassiamo poco meno di 4 milioni dai revisori, che pagano 25 euro a testa. Di questi, 1,8 servono per il funzionamento del registro e circa 2,2 vengono girati al ministero della Giustizia. Quindi versiamo allo Stato oltre metà di quello che incassiamo, più di 14 milioni in sette anni di gestione. A me pare un esempio di buona sussidiarietà da sostenere e non da cancellare».


La questione è complessa. Con i commercialisti non disposti a "regalare" il registro al ministero e la parte pubblica, invece, decisa ad appropriarsene. Sarà una battaglia legale, prima che politica.

giorgio.costa@ilsale24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La consistenza

La ripartizione per area degli iscritti al Registro dei revisori legali



NOTIZIE

in breve

GUARDIA DI FINANZA

Caprino comandante in seconda

Il generale di corpo d'armata Daniele Caprino è il nuovo vice comandante della Guardia di finanza. La cerimonia d'insediamento si è svolta ieri a Roma al comando generale, alla presenza del comandante generale Nino Di Paolo. Caprino prende il posto del generale Francesco Saverio Poleo, che lascia il servizio dopo oltre 46 anni. Laureato in Giurisprudenza e Scienze della sicurezza economica finanziaria, Caprino è entrato in Finanza nel 1968 e ha ricoperto incarichi operativi e di Stato maggiore di primo piano in tutti i settori del corpo.

TARIFFE RC AUTO

Consumatori contro il ministero

Polemiche sulla Rc auto dopo l'interpretazione ministeriale sul Dl liberalizzazioni che nega l'applicabilità della tariffa unica nazionale a chi è in prima classe (si veda Il Sole 24 Ore di ieri). Le associazioni di consumatori Aduabef e Federconsumatori hanno dichiarato che il no «non è assolutamente condivisibile» e che «è tempo di intervenire» sia sul bonus malus, sia sulle «disdette strumentali» date dalle compagnie. Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ritiene inspiegabile che Napoli sia la città con le tariffe più alte. Il sottosegretario allo Sviluppo economico, Claudio De Vincenti, ha risposto che l'interpretazione ministeriale «applica rigorosamente il testo» del Dl.

CONSIGLIO DI STATO

Diritto di accesso per i soci Siaa agli atti del crack Lehman Brothers

La Siaa (Società italiana autori ed editori) dovrà mettere a disposizione dei propri soci che ne fanno richiesta gli atti relativi all'acquisto di obbligazioni della Lehman Brothers, la società finanziaria finita in bancarotta. Il crack ha determinato pesanti perdite anche per la Siaa, calcolate da quest'ultima in 40 milioni di euro, ma secondo altre fonti di importo doppio.

Aggombrare la strada da ogni ostacolo al diritto di accesso agli atti - diritto che la Siaa negava perché riteneva che i soci non potessero averlo - è stata l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato con la decisione 8/2012. L'alto consesso della giustizia amministrativa era stato

investito della questione, sollevata dal Codacons, dopo varie sentenze del Tar e delle sezioni di Palazzo Spada.

«Il generico interesse dell'associato alla prudente e corretta amministrazione del patrimonio, dalla quale dipende il soddisfacimento delle posizioni attive che si collegano al suo status, assume nella fattispecie - scrivono i giudici - un connotato di palpabile concretezza, in relazione alle criticità collegabili a una perdita finanziaria». L'associato alla Siaa deve, dunque, «essere considerato soggetto "interessato"» anche alla fallimentare operazione imbastita dalla Siaa con Lehman Brothers. (A.Ce.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LAVORO

Campania e Puglia si allineano al nuovo apprendistato

Con l'entrata in vigore, ieri, delle nuove norme sull'apprendistato definite dal decreto legislativo 167/2011, si moltiplicano gli accordi di settore o provvedimenti regionali che recepiscono il quadro regolamentare aggiornato. Per quanto riguarda le Regioni, oltre alle deliberazioni di Piemonte, Abruzzo e Basilicata si aggiungono quelle della Campania e della Puglia.

La giunta di quest'ultima, in particolare, ha messo a punto un disegno di legge che tra le altre cose prevede lo stanziamento di incentivi a favore dei datori di lavoro che rinuncino contrattualmente

ad avvalersi della facoltà di recesso. La delibera della giunta campana, invece, prevede in via sperimentale che per l'apprendistato professionalizzante e per quello di alta formazione si possano stipulare contratti con soggetti disoccupati di lunga durata che non abbiano compiuto rispettivamente 32 e 35 anni di età.

Nel Lazio e in Sicilia è entrata in vigore la normativa per l'apprendistato professionalizzante riguardo al quale, a livello nazionale si registrano gli accordi di settore per trasporti e logistica e l'industria alimentare.